

GIUSEPPINA BERNARDIN GAIO, *Primiero nel XV secolo : comunità alpine e beni collettivi*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 84/4 (2005), pp. 597-623.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini di Scienze Storiche	A. LXXXIV	Sezione I - 4	pagg. 597-623	Trento 2005
------------------------------------	-----------	---------------	---------------	-------------

STUDI E MEMORIE

## PRIMIERO NEL XV SECOLO. COMUNITÀ ALPINE E BENI COLLETTIVI.

GIUSEPPINA BERNARDIN GAIO

A Stefano Gottardi, *in memoriam*

Un gruppo di pergamene, conservate in parte presso l'Archivio parrocchiale di Tonadico, in parte presso l'Archivio provinciale di Trento<sup>1</sup>, permette di approfondire alcuni aspetti della realtà economica, politica e sociale nella valle di Primiero tra la fine del XIV secolo e il XV. I documenti, inediti, affrontano tematiche centrali per la comunità alpina e permettono di seguire la vita del comune nella sua articolazione interna, ma anche nel suo rapportarsi e confrontarsi con il mondo esterno e con i signori recentemente insediati nella valle.

### *Primiero sul finire del XIV secolo*

Con l'ultimo trentennio del Trecento, infatti, si aprì per Primiero un periodo di profondi mutamenti, che portarono la valle ad un progressivo distacco da Feltre, cui risultava profondamente legata fin dalle prime testimonianze documentarie<sup>2</sup>. Nel 1373,

---

Sigle ed abbreviazioni: ACM: Archivio comunale di Mezzano di Primiero; ACT: Archivio comunale di Tonadico; ACVF: Archivio della curia vescovile di Feltre; APB: Archivio provinciale di Bolzano; APDFP: Archivio parrocchiale-decanale di Fiera di Primiero; APM: Archivio parrocchiale di Mezzano di Primiero; APS: Archivio parrocchiale di Siror; APT: Archivio parrocchiale di Tonadico; APTn: Archivio Provinciale di Trento; BCTn: Biblioteca comunale di Trento.

<sup>1</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*: 1368 agosto 21, *Campo Sancto Andrea*; 1420 agosto 31, Tonadico; 1467 agosto 5, [Tonadico]; 1468 settembre 24, Tonadico; 1470 novembre 6, Tonadico; 1477 ottobre 13, Tonadico (C 23); 1477 ottobre 13, Tonadico (C 25); 1479 luglio 6, Pieve di Primiero; 1489 ottobre 9, Tonadico; 1492 ottobre 8, Tonadico. APTn, *Pergamene dei comuni*, capsula 11: 1453 maggio 7, Tonadico (n. 3); 1468 aprile 19, Tonadico (n. 4); 1480 maggio 22, Tonadico (n. 6); 1481 ottobre 1, Siror (n. 7); 1486 maggio 20, Fiera di Primiero (n. 8). Le pergamene, ora conservate presso l'Archivio provinciale, erano state depositate nel 1921 dal comune di Tonadico presso l'Archivio di Stato in Trento: A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961, p. 799.

<sup>2</sup> Si veda *La valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 ed altri documenti inediti*, a cura di U. PISTOIA, Venezia 1992, pp. 15-23.

in seguito alla cosiddetta guerra dei confini tra Padova e Venezia<sup>3</sup>, essa fu ceduta ai duchi d'Austria da Bonifacio Lupi di Soragna, signore di Primiero dal 1349<sup>4</sup>, il quale seguì la politica di Francesco il Vecchio da Carrara, signore di Padova<sup>5</sup>, che nello stesso anno aveva rinunciato alle città di Feltre e Belluno. Mentre Feltre, dopo la dominazione di Giangaleazzo Visconti (1388 – 1402) e un periodo di confusione politica, legato ai conflitti per l'assestamento territoriale tra la Serenissima e i duchi d'Austria in Valsugana<sup>6</sup>, entrò a far parte in modo definitivo della Repubblica veneta (1420), Primiero si trovò per la prima volta a ricoprire un ruolo di frontiera<sup>7</sup> e ad essere per questo al centro dell'interesse tirolese. Il duca Alberto III mirò inizialmente ad affidare a capitani da lui direttamente designati il governo delle aree di confine che chiudevano a est il principato vescovile di Trento<sup>8</sup>: a governare la valle furono alcuni importanti nobili del Tirolo o del patriziato cittadino di Bolzano, tra i quali si ricorda la famiglia Vintler<sup>9</sup>.

Con l'inizio del XV secolo, Leopoldo IV d'Asburgo decise di concedere Primiero in feudo a Giorgio II di Welsberg, presidente della camera aulica di Innsbruck e creditore nei suoi confronti di 4000 fiorini d'oro<sup>10</sup>. Da questo momento la famiglia di origine

---

<sup>3</sup> P. SAMBIN, *La guerra del 1372-73 tra Venezia e Padova*, "Archivio veneto", s. V, 38-41 (1946-47), pp. 1-76.

<sup>4</sup> Cfr. U. PISTOIA, *Bonifacio Lupi di Soragna "signore" di Primiero (1349 - 1373)*, "Civis studi e testi", 14 (1990), pp. 23-34.

<sup>5</sup> Sul quale vedi B.G. Kohl, *Carrara, Francesco da, il Vecchio*, *Dizionario biografico degli italiani*, 20, Roma 1977, pp. 649-656.

<sup>6</sup> K. BRANDSTÄTTER, *Federico d'Asburgo e la conquista della Valsugana*, in *Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*. Atti del convegno *La penetrazione tirolese in Italia. Federico d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*, Feltre 5 maggio 2001, a cura di G. GRANIELLO, Feltre 2001, pp. 65-108.

<sup>7</sup> Sul ruolo dell'area alpina e sul significato di frontiera, in particolare sulla percezione della frontiera tra le popolazioni delle vallate alpine: S. BORTOLAMI, *Frontiere politiche e frontiere religiose nell'Italia comunale: il caso delle Venezie*, in *Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali*, Roma 1999, pp. 3-46 e F. BIANCO, *La frontiera come risorsa. Il contrabbando di tabacco nella repubblica di Venezia in età moderna*, in *Contadini e popolo tra conservazione e rivolta ai confini orientali della repubblica di Venezia tra '400 e '800. Saggi di storia sociale*, Udine 2002, pp. 63-73.

<sup>8</sup> M. BELLABARBA, *Jus feudale Tridentinum. Dottrina giuridica e governo territoriale del principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486)*, in *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*. Atti del convegno promosso dalla Biblioteca Comunale di Trento, Trento 2-6 ottobre 1989, a cura di I. ROGGER-M. BELLABARBA, Bologna 1992, pp. 147-170: 152-153.

<sup>9</sup> I Vintler furono protagonisti di una rapida ascesa a Bolzano, tanto che la porta cittadina a nord-est fu ad essi intitolata. Nikolaus Vintler fu tra i finanziatori di Federico IV e quale massimo esponente del mondo economico tirolese fu incaricato da Alberto III di numerose missioni diplomatiche. Nel 1385 acquistò con il fratello Franz castel Roncolo, sopra Bolzano: ne finanziarono l'ampliamento e la splendida decorazione ad affreschi, le cui scene di carattere cortese-profano documentano l'aspirazione al rango nobiliare, comune a molte famiglie borghesi del tempo. Su di loro si vedano: U. PISTOIA, *Un avamposto dei conti del Tirolo verso la pianura veneta: Primiero tra XIV e XV secolo*, in *Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*, pp. 53-63: 61; J. ZEUNE, *Castel Roncolo attraverso i secoli: note sulla storia e sulla costruzione del castello*, in *Castel Roncolo. Il maniero illustrato*, Bolzano 2000, pp. 31-48: 39.

<sup>10</sup> Copia settecentesca dell'atto d'investitura è conservata presso l'Archivio Provinciale di Bolzano: *La sezione di Primiero dell'Archivio Welsperg*, a cura di K. OCCHI, Tonadico 2002, p. 21.

pusterese<sup>11</sup> sarebbe rimasta legata alla valle con alterne vicende, fino alla fine della prima guerra mondiale.

L'inizio della sua dominazione su Primiero coincise con un periodo di grandi mutamenti nel quadro non solo politico, ma anche economico, sociale e culturale della valle, che vide, analogamente ad altre zone del Trentino (Borgo in Valsugana; Fondo, Sanzeno, Cles in Val di Non e Malè in Val di Sole), lo sviluppo di un nuovo insediamento, dal carattere principalmente commerciale: Fiera<sup>12</sup>. Sorto su di un terreno ghiaioso facilmente soggetto alle piene dei torrenti Cismon e Canali, questo ricevette forte impulso dall'immigrazione tedesca in seguito allo sviluppo dell'attività mineraria in Primiero e divenne ben presto il principale centro della valle<sup>13</sup>.

La tradizionale autonomia del comune di valle, *comune et homines Primei*, testimoniata all'inizio del '200 da una controversia con il vescovo di Feltre<sup>14</sup> e sancita dagli statuti del 1367, venne pesantemente intaccata dai nuovi signori, che non solo rivendicarono diritti sullo sfruttamento dei boschi<sup>15</sup>, ma riuscirono lentamente ad insinuarsi nella vita di un comune, che risultava ormai incapace di risolvere autonomamente i propri conflitti interni. Il controllo esercitato dai Welsberg sulla valle, non solo venne sancito in modo inequivocabile nel 1490 in occasione dello scontro diretto con il comune che rivendicava antichi diritti<sup>16</sup>, ma emerse indirettamente sullo sfondo di alcune questioni,

---

<sup>11</sup> Mancano studi complessivi sui Welsberg. Si vedano A. RACHINI, *Succinto ragguaglio della valle di Primiero*, ms. datato 1723, p. 31-78 e il quasi omonimo C. RACCHINI, *Genealogia dei conti de Welsperg discendenti degli antichi guelfi d'Altdorf*, "Giornale araldico-genealogico diplomatico", 2 (1875), n. 8-9, pp. 1-40, VI tavv. [paginazione dell'estratto], in particolare sul ramo di Primiero, pp. 23-32, tav. III, che però risultano poco affidabili. Poche note si trovano in O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Innsbruck 1937 (= Bozen 1971), pp. 606-617 e BITSCHNAU, *Burg und Adel*, pp. 496-497. Sul rapporto della famiglia con Primiero si veda K. OCCHI, *La famiglia Welsberg: note per una storia*, "El Campanon. Rivista Feltrina", n. s., 32 (1999), pp. 21-26: 23-24.

<sup>12</sup> G.M. VARANINI, *Itinerari commerciali secondari nel Trentino bassomedievale*, in *Die Erschliessung des Alpenraums für den Verkehr im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. L'apertura dell'area alpina al traffico nel medioevo e nella prima età moderna*. Historikertagung in Irsee. Atti del convegno storico di Irsee, 13-15 settembre 1993, Bolzano 1996, pp. 109-135: 127. Sui mercati rurali si veda A. SETTIA, *Mercati rurali tra Alpi e Appennino*, in A. SETTIA, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Roma 1999, pp. 103-142.

<sup>13</sup> S. FONTANA, *La Fiera*, in *Primiero di ieri e di oggi*, Trento [1956], pp. 171-176, già "Voci di Primiero", 10 (1952), n. 1-2, p. 4. Si veda inoltre *Inventario dell'archivio storico del comune di Fiera di Primiero (1554-1958) e degli archivi aggregati (1822-1996)*, a cura di U. PISTOIA e della società cooperativa A. R. COOP. di Rovereto, Trento 2000, p. 1.

<sup>14</sup> *La valle di Primiero nel medioevo*, p. 160, doc. 2.

<sup>15</sup> Sulla questione dei boschi, per i quali venne sollevato un acceso scontro legale tra la comunità e i Welsberg vedi *Criminalium consiliorum atque responsorum tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis iurisconsultis collectorum*, Venezia 1562, pp. 127-160 e le considerazioni in G. PAPALEONI, *Comuni e feudatari nel Trentino. Il comune di Primiero e i signori di Welsperg nel sec. XV*, "Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati", s. III, 2 (1896), pp. 1-12. Sulla centralità del bosco nella vita medievale: *Il bosco nel medioevo*, a cura di B. ANDREOLLI - M. MONTANARI, Bologna 1988, in particolare sulle contese sollevate per le realtà forestali, pp. 178-188.

<sup>16</sup> APDFP, *Pergamene*, s. A, n. 20, 1490 settembre 17. Si vedano *L'urbario di Giacomo Castelrotto (1565)*, a cura di U. PISTOIA, Fiera di Primiero 1996, pp. 23-24; G.A. MONTEBELLO, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto 1793 (= Sala Bolognese 1986), p. 442; FONTANA, *Nuovi*

di stretto interesse comunale, che animarono la valle nel corso del Quattrocento e nelle quali la presenza dei signori è ancora più carica di significato.

Per comprendere la misura degli interventi signorili è necessario osservare da vicino l'organizzazione interna del comune di valle<sup>17</sup>. Esso presentava un carattere unitario ma federativo; era infatti suddiviso in quattro distretti amministrativi autonomi: le regole di Tonadico, Transacqua con Siror e Ormanico, Mezzano, Imer con Canal San Bovo. Un quadro dettagliato delle diverse figure dell'amministrazione si ricava dagli statuti del 1367<sup>18</sup>. Al vertice si trovava il podestà, che veniva nominato dal signore e fungeva da intermediario tra potere centrale e comune, costituendo sostanzialmente un limite all'autonomia dello stesso. Non veniva scelto tra le personalità più influenti in valle: fino alla metà del Trecento apparteneva generalmente alla nobiltà feltrino-bellunese, durante il periodo della signoria dei Lupi (1349 – 1373) i podestà ricordati nella documentazione erano parmensi, mentre nell'ultimo trentennio del XIV secolo, come si è visto, il controllo della valle venne affidato ad esponenti della nobiltà tirolese o del patriziato cittadino di Bolzano<sup>19</sup>. Il podestà durava in carica un anno e non era immediatamente rieleggibile. Aveva il compito di amministrare la giustizia, con la facoltà di intervenire nell'applicazione delle pene. In base agli statuti, le udienze del tribunale si tenevano il lunedì nella pieve e accanto al podestà intervenivano i marzoli e i loro "boni homines". La situazione venne modificandosi nel corso del XV secolo, con il progressivo sgretolarsi dell'autonomia del comune e violazioni delle norme statutarie. Il podestà controllava inoltre tutte le

---

*contrast*, "Voci di Primiero", 8 (1950), n. 5, p. 4; U. PISTOIA, *Dalla carità al dominio. Il giuspatronato della famiglia Welsberg sull'ospizio dei Santi Martino e Giuliano di Castrozza nei secc. XV e XVI: prime ricerche*, "Studi Trentini di scienze storiche", 75 (1996), pp. 327-348: 344-345. Sull'ingerenza dei feudatari e l'allargamento dei loro diritti di possesso a scapito delle comunità di villaggio contro le antiche consuetudini, F. BIANCO, *Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra XV e XIX secolo*, Verona 1994, pp. 36-38.

<sup>17</sup> La letteratura sui comuni rurali e la loro origine è molto vasta: si devono ricordare i lavori di Bognetti raccolti in G. P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di S. SINATTI D'AMICO - C. VIOLANTE, Milano 1978; i contributi di C.G. MOR, "Universitas vallis": un problema da studiare relativo alla storia del comune rurale, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma 1958, I, pp. 103-109; G. SANTINI, *I comuni di valle nel medioevo. La costituzione federale del "Frignano"*. (Dalle origini all'autonomia politica), Milano 1960, con le recensioni di E. NASALI ROCCA, *I comuni di valle nel Medioevo*, "Jus", 12 (1961), pp. 570-572 e U. SANTARELLI, *Comuni di valle nel medioevo. Problemi di origine e di struttura*, "Studi senesi", 73 (1961), pp. 304-321; G. SANTINI, "I comuni di pieve" nel medioevo italiano. *Contributo alla storia dei comuni rurali*, Milano 1964; G. SANTINI, *Comunità di pieve e comunità intermedie di valle del Trentino*, in *Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità*. Atti del convegno su Problemi di un territorio: l'esperienza trentina tra storia e attualità, Trento 12-13 dicembre 1981, a cura di P. PIZZINI, Trento 1984, pp. 1-66; A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circo-scrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, Bologna 1982; P. GUGLIELMINOTTI, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, Roma 2001. Per uno sguardo alla storiografia medievale e moderna sui comuni rurali, si ricorda infine G.M. VARANINI, *Spunti per una discussione sul rapporto fra ricerca medievistica recente e storia delle comunità di villaggio* (Relazione introduttiva al forum *Per una storia delle comunità. Ricordando i primi anni '80*, Este, 20 aprile 2002), in rete sul sito <[http://venus.unive.it/riccdst/sdv/saggi/testi/pdf/varanini\\_este.pdf](http://venus.unive.it/riccdst/sdv/saggi/testi/pdf/varanini_este.pdf)>

<sup>18</sup> *La valle di Primiero*, pp. 65-72.

<sup>19</sup> *La valle di Primiero*, p. 64; PISTOIA, *Un avamposto*, p. 58.

attività economiche non direttamente collegate ad agricoltura ed allevamento, quali commerci, riscossione di debiti, sorveglianza sui pagamenti. Nella sua funzione di giudice, era affiancato da due notai di nomina comunale, che restavano in carica quattro mesi. Un altro ufficio era quello del massaro. Eletto a rotazione ogni sei mesi da ciascuna delle quattro regole, gestiva la contabilità del comune, vigilando su ogni tipo di operazione e denunciando frodi e furti. Anch'egli era affiancato da un notaio. La funzione esecutiva veniva esercitata dal precone o banditore, che rendeva pubbliche le sentenze, convocava le assemblee, notificava le citazioni in tribunale. Era tutelato in modo particolare contro possibili assalti di malintenzionati. A quattro magistrati, detti "giurati", veniva affidato il compito di sorvegliare traffici e commerci, in particolare vigilando sulle attività di osti e *tabernarii* e sul commercio di olio, sale, pane e grano. Altri due magistrati, gli stimatori, avevano l'incarico di valutare la consistenza dei beni comunali. Ad essi era affidata inoltre la valutazione dei pegni e l'esecuzione di espropri.

Tuttavia gli statuti non parlano di due figure centrali del diritto regoliero: i marzoli e i saltari. I primi erano i rappresentanti delle regole e probabilmente derivavano il proprio nome dal fatto di essere eletti ogni anno il primo giorno del mese di marzo<sup>20</sup>. Riuniti in consiglio, svolgevano l'importante ruolo di salvaguardia dell'unità e identità del comune, garantendo l'autonomia delle regole. Partecipavano con il podestà all'amministrazione della giustizia e al controllo della contabilità comunale. Sono ricordati fin dalle più antiche testimonianze del comune di valle.

Ogni regola eleggeva inoltre uno o due saltari, che restavano in carica un anno e dovevano rispondere della loro attività di fronte al marzolo e alla comunità. Ad essi era affidata la custodia dei beni regolieri, vigilando sul pascolo del bestiame e impedendo danneggiamenti alle colture. Disposizioni dettagliate sulla loro elezione e attività compaiono solo tardi, nella documentazione di fine XV secolo. Si ipotizza che originariamente le funzioni di sorveglianza e controllo sui beni comunali fossero accentrate nella figura del marzolo e solo successivamente, con l'articolarsi della struttura del comune, si fosse resa necessaria una suddivisione dei ruoli<sup>21</sup>.

Rappresentanti del comune (*meriga* in Carnia, *marigo* nel Cadore e nel Bellunese), saltari, giurati, banditori sono figure caratteristiche di tutte le comunità in area alpina<sup>22</sup>, che trovano nell'assemblea vicinale l'elemento di maggiore unità e coesione. Anche di quest'ultima non si trova traccia negli statuti, ma proprio la sua assenza è indice del profondo radicamento di tale istituto nella vita e nell'organizzazione comunitaria, al

---

<sup>20</sup> Alcune note sull'organizzazione della valle e in particolare sulla figura dei marzoli si possono trovare in S. FONTANA, *La comunità di Primiero*, in *Primiero di ieri e di oggi*, pp. 95-96, già "Voci di Primiero", 1 (1941), n. 3, p. 4.

<sup>21</sup> *La valle di Primiero*, pp. 71-72.

<sup>22</sup> Per confronti: E. CAPUZZO, *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, "Studi trentini di scienze storiche", 64 (1985), pp. 371-421; M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova 1988; F. BIANCO, *Carnia. XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone 2002; F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi (Secoli XV e XVI)*, Belluno 1979; G. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Belluno 1982.

punto che non si avvertiva la necessità di una regolamentazione per iscritto. Essa era composta dai capifamiglia originari della comunità e ad essa spettavano tutte le decisioni principali, dalla nomina dell'apparato burocratico-amministrativo, alla vigilanza sulla moralità ed integrità dei membri del comune<sup>23</sup>.

### *Paesaggio agrario e struttura della proprietà*

Le attività economiche, caratterizzate dalla centralità dell'allevamento, erano strutturate in relazione al paesaggio della valle. L'intero sistema insediativo era determinato dalla necessità di utilizzare nel modo più efficace ed adeguato le risorse disponibili in un territorio poco favorevole all'uomo, quale quello montano<sup>24</sup>.

Salendo dalle zone soleggiate del fondovalle, dov'erano ubicati i villaggi, s'incontravano i prati per lo sfalcio e i piccoli appezzamenti di arativo, le grandi distese di boschi ed infine i pascoli d'alta montagna destinati all'alpeggio del bestiame nel periodo estivo. L'intero tessuto era caratterizzato da una forte interdipendenza, non sempre facile, tra le attività silvo-pastorali e quelle agricole<sup>25</sup>: se infatti il bestiame significava concime per i campi coltivati, poteva però arrecare gravi danni. Di qui l'importanza di precisi regolamenti per il pascolo, ma anche per la recinzione delle proprietà.

I piccoli coltivatori avvertivano la necessità di proteggere i propri campi per sottrarli ai pericoli costituiti dal passaggio del bestiame. Gli appezzamenti erano circondati da siepi sostenute da pali ed erano provvisti di aperture, che nei periodi stabiliti dovevano essere serrate con robusti cancelli. In base al tipo di coltivazione, alcuni dovevano rimanere chiusi tutto l'anno, mentre altri potevano essere aperti al pascolo (è il caso soprattutto dei seminativi a cereali, durante il periodo di riposo dei campi)<sup>26</sup>. Una particolare attenzione all'integrità delle protezioni, sia naturali sia artificiali, si riscontra nelle leggi longobarde e in molti statuti italiani<sup>27</sup>. La rubrica LVIII degli statuti di Primiero del

<sup>23</sup> Sull'istituto della vicinia si vedano BIANCO, *Carnia*, pp. 32-42; CAPUZZO, *Carte di regola*, pp. 380-383.

<sup>24</sup> Sulla centralità dell'allevamento e le tipologie consuete dell'insediamento in montagna, G. CHERUBINI, *Le campagne italiane dall'XI al XV secolo*, in *Storia d'Italia, IV. Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 265-448, ristampato in G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari 1985, pp. 1-146 (note pp. 249-291): 94-97.

<sup>25</sup> G. COPPOLA, *Agricoltura ed allevamento in età moderna. Una integrazione difficile*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, a cura di G.M. VARANINI, Napoli 2004.

<sup>26</sup> F. GIACOMONI, *Comunia et Divisa. L'organizzazione dei prati-pascoli e l'ordinamento forestale della montagna trentina dal XIV al XVIII secolo*, in *Equilibri sulle Alpi. Saggi in onore di Robert McC. Netting*, a cura di G. KEZICH - P. VIAZZO, "Annali di San Michele", 11 (1998), pp. 97-146; parzialmente ristampato con il titolo *La tutela dell'alpeggio nelle carte di regola del Trentino*, in *Alpwirtschaftliche Nutzungsformen. Economia alpestre e forme di sfruttamento degli alpeggi*. Atti del Convegno Storico di Bellinzona, Bellinzona 25-27 settembre 1996, Bolzano 2001, pp. 119-144: 102. Sui provvedimenti di tutela, che interessano chiusure e prati, adottati in area veneta, G. BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 33 (1902), pp. 1-106: 20-24.

<sup>27</sup> BISCARO, *La polizia campestre*, pp. 8-10, con l'analisi delle disposizioni statutarie relative all'area veneta.

1367 (*Rubrica de furtibus arborum non faciendis*) stabiliva le pene da infliggere a chi avesse danneggiato “sepes aut circuitus ortorum, clausurarum”, a chi fosse entrato in “clausuram aliquam in villis contra voluntatem laboratoris vel detinentis”, a chi “in pratum alicuius contra suam voluntatem intraverit et fenum et erba inde abstulerit”<sup>28</sup>. Un’efficace testimonianza iconografica sulla struttura di tali recinzioni è offerta dal Ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, degli inizi del XV secolo, in particolare nelle scene di aprile e agosto, in cui vengono rappresentate le operazioni di aratura e mietitura<sup>29</sup>.

Interessante quanto emerge per Primiero da un documento del 1477<sup>30</sup>. Il 13 ottobre a Castel Pietra, Baldassarre e Osvaldo Welsberg, signori della valle, pronunciarono una sentenza sui saltari<sup>31</sup>. Si stabiliva tra l’altro che ogni anno i marzoli o i giurati in carica dovessero verificare lo stato delle recinzioni e, nel caso in cui queste non fossero ritenute sufficienti, sollecitare i proprietari ad adeguarle entro otto giorni. Alla scadenza del termine, il marzolo stesso con alcuni suoi vicini avrebbe dovuto effettuare un controllo e, se la situazione fosse rimasta immutata, provvedere alla riscossione di una multa di venti denari piccoli.

“Et item sentenciamus et declaramus quod marziolli sive iurati, qui pro tempore erunt, singullo anno teneantur et debeant temporibus congruis denotificare, precipere et mandare hominibus et personis habentibus possessiones et sepes, quod, sub pena solidorum viginti parvorum pro unoquoque sepe sive stropo, in terminum octo dierum debeant fecisse sepes et stropos et, lapsis octo diebus, marziollus cum aliis suis vicinis teneantur ire ad videndum sepes, ut moris est, sed, si videretur ipsa strupalia non fore sufficientia, quod pena predicta per marziollum exigatur sine remissione, hoc addito quod supradicti marziolli sive iurati teneantur et debeant dictas menantias cum penis stroporum exigere.”

Si limitava così la responsabilità delle regole per eventuali danneggiamenti. Tale sistema di protezione sembra richiamare l’istituto della *wiza*, mediante il quale veniva totalmente vietato o fortemente limitato l’utilizzo di un terreno, in genere per un periodo stabilito e sotto la sorveglianza dei saltari<sup>32</sup>. Si può riscontrare una sostanziale analogia

<sup>28</sup> *La valle di Primiero*, pp. 132-133.

<sup>29</sup> L’analisi del ciclo sotto il profilo delle diverse attività umane, in esso rappresentate con estrema dovizia di particolari, è fornita in G. ŠEBESTA, *Il lavoro dell’uomo nel Ciclo dei mesi di Torre Aquila*, Trento 1996. Si vedano inoltre: E. CASTELNUOVO, *I mesi di Trento*, Trento 1986; *Le vie del gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento*, a cura di L. DAL PRÀ-E. CHINI-M. BOTTERI OTTAVIANI, Trento 2002, pp. 600-609; i contributi di F. DE GRAMMATICA, *Il ciclo dei mesi di Torre Aquila* ed E. CURZEL, *Venceslao pittore a Trento. Un nuovo documento per l’attribuzione dei “Mesi” di Torre Aquila?*, in *Il gotico nelle Alpi. 1350-1450*, a cura di E. CASTELNUOVO-F. DE GRAMMATICA, Trento 2002, rispettivamente alle pp. 339-342, 343-366.

<sup>30</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, 1477 ottobre 13, C 25, pubblicato in G. BERNARDIN, *Montagne e pascoli di Primiero (Trento) nei secoli XIV - XV. Introduzione storica e documenti*, tesi di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Udine, relatrice Flavia Maria De Vitt, a. a. 2003-2004, pp. 116-120, doc. 9.

<sup>31</sup> Sulla figura dei saltari, guardie preposte alla tutela dei beni regolieri, si tornerà più sotto.

<sup>32</sup> Una dettagliata analisi sull’origine, l’evoluzione e il significato della *wiza* in BISCARO, *La polizia campestre*, pp. 6, 60-62, 74-77, 85-87.

tra l'atto del *wizare* e il *regulare* (termine quest'ultimo diffuso in Cadore e Trentino), inteso come "sottrarre i beni all'uso disordinato ed arbitrario dei singoli regolieri per assoggettarli alla disciplina, all'uso organizzato del comune, cioè all'intera comunione dei regolieri"<sup>33</sup>.

La montagna si caratterizza per la consistente (e duratura) presenza di proprietà comuni, quali boschi e pascoli, il cui godimento spetta a tutti i vicini, "tanto ricchi quanto poveri"<sup>34</sup>. La tradizionale visione della società si orienta verso un sostanziale egualitarismo, in un quadro economico povero di risorse. La figura sociale più diffusa era quella del piccolo proprietario-allevatore, ma non mancavano ambiti di povertà o la presenza di qualche benestante, legato alle attività commerciali nei centri di mercato o nelle sedi di organi giurisdizionali-amministrativi. A differenziare questo gruppo di *divites* dalla massa dei *pauperes* era generalmente una maggiore disponibilità di bestiame, che permetteva alle nuove generazioni di aspirare all'inserimento in ambito notarile o ecclesiastico<sup>35</sup>. Bisogna far attenzione a non cadere nell'immagine stereotipa di una montagna sostanzialmente immobile, priva di tensioni e immersa nel suo lento scorrere di eventi segnati dalla continuità delle antiche istituzioni<sup>36</sup>. Emblematica l'accesa questione che sorse in Primiero nella seconda metà del Quattrocento tra proprietari e non proprietari di pecore, circa lo sfruttamento dei pascoli comuni. Una prima sentenza venne emessa nel 1470 da Baldassarre Welsberg<sup>37</sup>, ma a sette anni di distanza si fu costretti a tornare sull'argomento e il 13 ottobre 1477 a Castel Pietra, Baldassarre e Osvaldo Welsberg emisero una nuova e dettagliata sentenza<sup>38</sup>.

I non proprietari di pecore lamentavano il fatto che i *divites* sfruttassero in maniera considerevole i pascoli, gravandoli con il proprio bestiame grosso o minuto molto più di loro, senza per questo pagare un censo maggiore.

---

<sup>33</sup> ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti*, p. 87. Sull'uso del termine regolare – *ingazzare* nelle "carte di regola" trentine si veda GIACOMONI, *Comunia et Divisa*, pp. 125-128.

<sup>34</sup> Sulla continuità delle proprietà collettive fino all'età contemporanea: M. GUIDETTI - P.H. STAHL, *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Milano 1976; S. BARBACETTO, "Tanto del ricco quanto del povero". *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed età contemporanea*, Udine 2000. Per confronti: VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi*; ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti*; B. SIMONATO ZASIO, "Le Rive e Coste de' Monti". *Proprietà collettive nella pedemontana feltrina*, "Archivio Storico di Belluno, Feltre, Cadore", 64 (1993), pp. 108-114, 157-170; G.M. VARANINI, *Le regole del bosco di Negrar (Valpollicella) e appunti su beni e pratiche agrarie comunitarie nel veronese (XV-XVI sec.)*, "Archivio veneto", s. 5, 121 (1983), pp. 95-114; G.M. VARANINI, *Una montagna per la città: alpeggio e allevamento nei Lessini veronesi nel medioevo (secoli IX-XV)*, in *Gli alti pascoli Lessini veronesi: storia, natura, cultura*, a cura di P. BERNI - U. SAURO - G.M. VARANINI, Vago (VR) 1991, pp. 13-106.

<sup>35</sup> G. CHERUBINI, *La montagna del passato*, in *Strutture rurali e vita contadina*, Milano 1977, pp. 121-137: 131.

<sup>36</sup> F. BIANCO, *Strutture e pratiche comunitarie nelle Alpi centrali. Identità e autonomie nella montagna friulana in età moderna*, in *Comunità alpine: linguaggi, identità e comunicazione politica (secoli XIV-XVIII)*. Atti del convegno, Trento 14-15 giugno 2002, "Archivio Storico Ticinese", 39 (2002), pp. 131-150: 142.

<sup>37</sup> APDFP, *Pergamene*, s. A, n. 18, 1470 [...]. Il testo è in lingua tedesca e manca tutta la parte iniziale della pergamena.

<sup>38</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, C. 23, 1477 ottobre 13 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 111-115, doc. 8).

“Ipsi divites habent et tenent magnam multitudinem ovium super pascua et montes et de ipsis suis pecudibus nullam factionem neque censum solvunt et unus ex ipsis divitibus exurpat et gaudet pascillos et montes cum suis armentibus et pecudibus plus quam faciunt sex vel decem aliorum paupercullorum, sed in factionibus nichil ultra ratam suam solvit, nisi sicut unus ex paupercullis, qui de tallis montibus et pascillis non gaudet nec gaudebit et de montibus qui afictantur habent etiam partem eorum.”

I proprietari di pecore, facendo appello alle consuetudini, sostenevano di dover rispettare l'uso antico, com'era già stato stabilito sette anni prima da Baldassarre.

“Respondabant namque supradicti marziolli et homines habentes oves et dicentes se manuteneri et observari debere in suis antiquis consuetudinibus et iuribus, sicuti per elapsum et ab antiquo a predecessoribus eorum tenti et observati fuerunt, et quo modo possunt esse anni septem vel circa, quod per generosum dominum Balthessarem predictum lata fuit sententia, in qua continetur homines vallis Primei obtineri debeant in suis bonis antiquis consuetudinibus.”

Risultava pienamente nel loro interesse non modificare la tradizione. Il meccanismo egualitario era infatti solo apparente: se in teoria tutti avevano allo stesso modo diritto al godimento dei *communia*, in pratica possedere più o meno bestiame alterava profondamente le proporzioni di sfruttamento<sup>39</sup>.

Ascoltate entrambe le parti e volendo porre fine alla questione, Baldassarre Welsberg stabilì che a ciascun capo famiglia fosse concesso di condurre al pascolo fino a duecento pecore nella regola dove risiedeva, senza dover pagare alcun censo.

“Sentenciamus, dicimus et mandamus quod omnes homines patres famillias, habitantes in districto Primei et Castrum Primei pertinente ac in posterum habitabunt, possint et valeant tenere et habere pecudes ducentas pro unoquoque vicino et patre famillias et cum ipsis gaudere, usufructuare, pascullare et papullare in montibus, paschillis et silvis suppositis et pertinentibus ipsi regulle ubi habitabat vel habitabunt, et de ipsis ducentis pecudibus nullum afictum neque erbaticum solvere teneantur, nisi sicuti actenus solverunt et soluti erant solvere.”

Ma se qualcuno dei vicini avesse superato il numero stabilito, avrebbe pagato per ciascuna pecora in più l'affitto del pascolo, nella misura stabilita per i forestieri (sulla questione delle modalità di sfruttamento dei pascoli e sul rapporto *habitatores-forenses* si tornerà dettagliatamente più sotto).

“Et si unus vel plures ex vicinis et habitantibus in dicta valle tenebit vel tenebunt aut tenere intenderint et habere ultra dictas ducentas pecudes, quod de illis pluribus solvere teneantur vel teneatur afictum pascullorum et montium et erbaticum concedentem, sicuti quod ab aliis conductoribus forensibus habere poterint et possint.”

Ai marzoli spettava l'elezione di due o tre uomini fidati con il compito di valutare la consistenza del bestiame ed assegnare ad ognuno erbatico e pascolo secondo necessità e senza inganno.

---

<sup>39</sup> ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti*, p. 101.

“Item sentenciamus et mandamus quod unusquisque marziollus, qui pro tempore erunt in Primeo, omni anno heligere debent in suis regullis duos vel tres homines non suspectos, qui valeant et possint numerare vel numerari facere omnes pecudes hominum sue regulle et ipsis pecudibus dare et consignare erbam, paschullum et montaneam sine malicia, dolo, fraude vel deceptione, tantum quod dicte pecudes ab illis comode et honeste possint pascolare et non ultra.”

Si cercava in tal modo di distribuire equamente l'uso di preziose risorse e di limitare il più possibile dannosi contrasti sociali, anche se la sentenza sembra comunque mascherare un certo sbilanciamento a favore dei *divites*. Bisognerebbe infatti poter quantificare la consistenza media delle greggi nel periodo, per comprendere se il numero di duecento pecore svolgesse una funzione effittiva.

Accanto ai *communia*, molto diffusa era la proprietà privata di campi e prati, lavorati in proprio oppure ceduti in affitto. I fondi ceduti potevano appartenere a privati o alle regole stesse. Le condizioni di affitto venivano precisate nei contratti di locazione: durata dell'accordo, “hinc ad annos duodecim proximos futuros”, prezzo pattuito, “quapropter dictus conductor per se et suos heredes pro dicto prato singullo annoolvere regulle Tonedici soldos viginti usque ad dictum terminum”, “cum affictu ducatorum sex in anno”; obbligo da parte del locatario di conservare e migliorare il fondo, “reddere pratum melioratum et non deterioratum”; divieto di alienazione: “non valleat nec possit alicui alie persone modo aliquo cedere, alienare, vendere nec aliquo alio modo obligare”<sup>40</sup>.

Le transazioni potevano riguardare campi destinati alla semina, ma anche prati o porzioni di bosco. Dai prati si ricavavano erba fresca o fieno, elementi essenziali per l'alimentazione del bestiame grosso o minuto. La loro importanza emerge da alcune rubriche degli statuti di Primiero (LVIII, LXI, LXIII): si punivano i furti e l'appiccamento di incendi ai fienili<sup>41</sup>. Precise disposizioni vengono fornite anche negli statuti di Feltre (secondo Biscaro modellati su quelli di Treviso del 1207), per evitare l'invasione dei prati allo scopo di tagliare erba e punire la sottrazione di paglia, di frumento o segala<sup>42</sup>. L'erba veniva tagliata con falci o falchetti, solitamente una sola volta all'anno, ma in alcuni casi anche due o tre volte<sup>43</sup>. L'operazione è rappresentata con straordinaria efficacia nel mese di luglio del ciclo di Torre Aquila<sup>44</sup>.

### *Sfruttamento dei pascoli*

La centralità economica rivestita dall'allevamento emerge chiaramente, oltre che da liti e controversie sorte attorno allo sfruttamento delle montagne e dei pascoli, dall'at-

<sup>40</sup> APTn, *Pergamene dei comuni*, capsula 11, n. 6, 1480 maggio 22; APT, *Pergamene e documenti antichi*, 1489 ottobre 9 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, rispettivamente alle pp. 125-126; 129-131, doc. 11 e 13).

<sup>41</sup> *La valle di Primiero*, pp. 132-134.

<sup>42</sup> BISCARO, *La polizia campestre*, pp. 8, 12-13.

<sup>43</sup> GIACOMONI, *Comunia et Divisa*, p. 103.

<sup>44</sup> Si veda la voce *Fienagione* in ŠEBESTA, *Il lavoro dell'uomo*, pp. 161-170.

tenzione con cui la comunità ne regola l'utilizzo<sup>45</sup>. Sulla trama costituita dalla rete dei pascoli s'intreccia un quadro di relazioni e interessi che permette di leggere parte del ritratto della comunità stessa. Di seguito cercheremo di fornire alcuni elementi per ricostruirne la realtà territoriale, sociale ed economica.

Le prime testimonianze documentarie sull'argomento risalgono agli inizi del XIII secolo<sup>46</sup>. Il consolidato sfruttamento dei pascoli d'alta quota si desume da un documento del 6 ottobre 1218<sup>47</sup>, in cui si fa riferimento alla montagna di Rolle e ai *montes* confinanti: "mons Collum, mons Cesse et mons Venegia". In questa occasione il vescovo di Feltre investiva a titolo di livello perpetuo la chiesa annessa all'ospizio di S. Martino di parte della citata montagna, che viene ricordata nuovamente nel 1231<sup>48</sup>, quando i *fratres* dell'ospizio ne acquistarono un'altra porzione.

Di notevole interesse una lite del 1288<sup>49</sup>, che vide contrapporsi all'ospizio le due regole di Tonadico e Transacqua circa lo sfruttamento del monte di Col, dove i *fratres* erano soliti condurre il proprio bestiame. Si stabilì che la *clausura* tra il monte e l'ospizio fosse riconosciuta proprietà di quest'ultimo, dietro pagamento di 25 libbre di formaggio, da versarsi ogni anno, il giorno di s. Lorenzo (10 agosto), ai marzoli delle due regole. Venne consentito all'ospizio il pascolo del proprio bestiame grosso durante tutto l'anno, ma con il fermo divieto a condurre bestiame minuto dal primo giugno alla metà di agosto. La vicenda costituisce una significativa testimonianza del conflitto tra l'accresciuta importanza economica dell'ente religioso e le esigenze di pascolo del comune<sup>50</sup>.

Il 20 ottobre 1269 il collegio arbitrale, costituito per l'occasione, stabilì i confini tra le regole di Tonadico e Transacqua e i rispettivi pascoli, con particolare riguardo alla questione del monte Cereda, del quale le due regole risultavano comproprietarie, con il diritto di sfruttamento ad anni alterni<sup>51</sup>.

La difesa dei *montes* interessava anche il comune di valle nel suo insieme, nei confronti di realtà contermini. Del XIV secolo sono noti tre documenti che riguardano i rapporti di Primiero con la val di Fassa, Feltre ed Agordo.

Il 14 luglio 1303, all'interno di un più generale patto di amicizia con gli *homines* di Fassa, venne stabilito

"quod omnes pecudes et mobilie de qualibet persona cuiusque terre sint, ipse pecudes posint de cetero secure venire, stare et montegare super montes et montaneas utriusque

<sup>45</sup> Alcuni esempi trentini su questioni riguardanti diritti di pascolo si trovano in G. ŠEBESTA, *La via delle malghe*, Trento 1982, ristampato in G. ŠEBESTA, *Scritti etnografici*, S. Michele all'Adige (TN) 1991, pp. 466-500.

<sup>46</sup> Sulle tracce documentarie dell'allevamento in valle si veda U. PISTOIA, *Pascoli e alpeggio in valle di Primiero nei secoli XIII - XV*, in *Malgari e pascoli. L'alpeggio nella Provincia di Belluno*, Feltre 1991, pp. 61-65.

<sup>47</sup> APS, *Copie di documenti riguardanti l'ospizio e il priorato di S. Martino di Castrozza*, 1218 ottobre 6.

<sup>48</sup> APS, *Copie*, 1231 ottobre 15.

<sup>49</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, 1288 luglio 5; APS, *Copie*, 1288 agosto 4.

<sup>50</sup> PISTOIA, *Pascoli e alpeggio*, pp. 61-62.

<sup>51</sup> *La valle di Primiero*, pp. 170-175, doc. 7.

terre de Fassa et de Primeo in omni loco inter ipsas terras et salvata esse debeant in ipsis montibus.”<sup>52</sup>

Il 9 marzo 1320 Guecello da Camino, capitano di Feltre, stabiliva

“quod predicti homines de Primeo libere et inpune possint et valeant capulare et pasculare cum eorum omnibus pecoribus, pecudibus, capris et bestiis in Feltro et in omni districtu Feltri, in plano et in monte anuatim, prout consueverant per tempora preterita antiqua, videlicet per tempora consueta perpetualiter a festo sancti Micaellis [= 29 settembre] in antea usque ad festum sancti Georgii [= 23 aprile].”<sup>53</sup>

Sulla questione dei confini con Agordo si trascinò un lungo contenzioso<sup>54</sup>.

Uno stimolante quadro della questione si osserva nella documentazione quattrocentesca conservata presso l'Archivio parrocchiale di Tonadico. Evidente appare l'attenzione con cui il comune intende regolamentare l'uso dei propri beni.

Si consideri prima di tutto un documento del 1420<sup>55</sup>. In occasione della lite che vide contrapposte le regole di Tonadico, Transacqua e Imer da un lato e la regola di Mezzano con la villa di Siror dall'altro, vennero dettate precise disposizioni circa i beni posseduti dai non residenti. Premesso

quod homines dicte vallis Primey permaneri et conservari debentur in suis iuribus, libertatibus, privilegiis, exemptionibus et antiquis statutis et bonis consuetudinibus, uti hactenus tenti et observati fuere et quemadmodum ipsa vallis olim exstat divisa in quattuor partes et regulas sicuti et permanere debent in futurum,

si stabili “ex parte bonorum” che chiunque avesse posseduto dei beni in una regola dove non risiedeva, avrebbe dovuto pagare una tassa, nella misura stabilita dagli stimatori. Ma quello che più ci interessa è la parte relativa ai pascoli, in cui si afferma in modo deciso

“quod nullus de una regula in aliam mittere audeat aut presumat bestias sive peccora sua pasculandi causa, nec uti debeat pascuis alterius regule quoquo modo sine consensu aliorum in ipsa regula, ubi pascolare voluerit, residentium.”

Se qualcuno avesse avuto l'intenzione di spostare la propria residenza, avrebbe potuto godere dei diritti e delle libertà dei residenti, sostenendo con questi tutte le prestazioni obbligatorie cui erano tenuti (“omnia onera et scuffia gerere et substinere”)<sup>56</sup>. In caso contrario permaneva il divieto.

<sup>52</sup> F. GHETTA, *La valle di Fassa. Contributi e documenti*, Trento 1974, pp. 349-351.

<sup>53</sup> *La valle di Primiero*, pp. 186-187, doc. 13. La vicenda è ricordata in P. CONTE, *Pastori, pascoli e pecore nel Feltrino dal XII al XVIII secolo. Cenni storici*, in *La pastorizia transumante del Feltrino*, a cura di D. PERCO, Feltre 1982, pp. 7-22: 8, all'interno di un più generale discorso sul rilievo dei diritti di pascolo nei rapporti economici e politici, a confronto con la secolare questione che oppose Lamon e Arsiè per i pascoli di Pian della Pezza.

<sup>54</sup> Vedi il paragrafo *Confini e identità*.

<sup>55</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, C. 27, 1420 agosto 31 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 93-97, doc. 2).

<sup>56</sup> Sui diritti e doveri cui era soggetta la partecipazione alla regola, si veda per confronto con l'area cadorina ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti*, pp. 102-107; con la Carnia: BIANCO, *Carnia*, pp. 49-51.

Gaspare Welsperg, signore della valle, avrebbe dovuto eleggere otto persone fidate, due per ciascuna regola,

“quibus ipse dominus Gaspar sacramentum dire faciat, quo dato, dicti octo sagaciter et fideliter videre et considerare ac pensare debeant, occasione possessiones dicte vallis ad estimandum, easdem sine dolo et fraude”.

Negli statuti del 1367 si era stabilito che le figure preposte alla valutazione della consistenza dei beni comunali fossero due: una per le regole di Soprapieve e l'altra per Sottopieve.

“Statuimus quod duo extimatores eligantur et ponantur, quorum unus sit de Supplebe et alio de Supraplebe. Qui iurent ad sancta Dei evangelia quod extimabunt res mobiles et immobiles bona fide et sine fraude.”<sup>57</sup>

L'incremento degli *extimatores* può essere indice dell'accresciuta attenzione riservata dai nuovi signori di valle al controllo sulle proprietà regoliere. Il valore delle disposizioni si comprende immediatamente dal peso della pena inflitta ai trasgressori, che ammonta a ben cento ducati d'oro, e si deduce indirettamente dal fatto che molte sentenze successive fanno riferimento a questo documento.

La sentenza del 1420 ci è giunta in copia autentica, probabilmente degli anni settanta dello stesso secolo, stando ai notai che la sottoscrivono. Il fatto ha un certo significato, dal momento che proprio al 1477 appartengono altri due fondamentali interventi in materia.

Il 13 ottobre, alla presenza di molti testimoni, Baldassarre e Osvaldo Welsberg dirimono due accese controversie che agitavano gli *homines* della valle: quella, sulla quale ci siamo già soffermati, relativa allo sfruttamento dei pascoli tra proprietari e non proprietari di pecore e un'altra sulla questione dei saltari e la vigilanza sui beni comunali<sup>58</sup>. Ciascun capo famiglia poteva condurre sui pascoli della propria regola fino a duecento pecore senza dover corrispondere alcun censo, ma era tenuto a pagare una tassa per ogni animale in eccesso nella stessa misura stabilita dagli stimatori per i *forenses*, come dichiarato dalla sentenza del 1420.

Nella stessa occasione si cercò di porre fine ad un altro motivo di frizione: il bestiame minuto costituiva infatti un serio impedimento al pascolo di quello grosso e si stabilì pertanto che i marzoli scegliessero uno o due vicini fidati nella propria regola e, con questi e i giurati, stabilissero un pascolo riservato alle armente, sul quale non potevano per alcun motivo essere condotte le pecore.

“Item dicimus, sentenciamus et pronunciamus atque precipimus quod unusquisque marziollus teneatur et debeat in sua regula heligere et asumere unum vel duos ex suis vicinis non suspectis, et quod dicti helecti possint et valeant ac tenentur, una et cum ipso marziollo sive iurato, eorum dare et consignare pascullum unum et montaneam armentis eorum regulle, ubi quod

<sup>57</sup> *La valle di Primiero*, Rubrica XV, p. 109-110.

<sup>58</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, C. 23, 1477 ottobre 13; C 25, 1477 ottobre 13 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 111-115, 116-120, doc. 8 e 9).



Tavola. 1 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DI PRIMIERO




Tavola 2 - LA VALLE DI PRIMIERO

cum ipsis armentis ab illis et honeste pasculare et montegare possint et super ipso pasculo sive monte nullo modo pasculletur nec pasculari presumitur cum pecudibus, ne homines habentes talia armenta a pecuaribus tantum enormiter agraventur et agravari possint.”<sup>59</sup>

Vennero infine date precise disposizioni circa il periodo in cui il bestiame avrebbe dovuto essere condotto sui pascoli d’alta montagna, nel mese di giugno, e fatto ridiscendere a valle, nel mese di agosto.

“Item dicimus et mandamus quod omni et singullo anno homines habentes pecudes teneantur et debeant, secundum eorum antiquas consuetudines, cum suis pecudibus ascendere in montem temporibus congruis, videlicet in festo sancti Barnabe [= 11 giugno] de mense iunii et quod non descendant nec desmontegare presumant cum ipsis pecudibus anthe festum sancte Marie [= 15 agosto] vel sancti Bartholomei [= 24 agosto] de mense augusti, et quod in ascendendo nec descendendo de monte nec ante vel post talem montegationem non audeant nec presumant pascolare [in] pasculis vacharum et ipsis designatis.”

L’importanza del rispetto di tali date risulta evidente nella rubrica LXVI degli statuti (*Rubrica de non pasculando in alienis montibus*). Vi era stabilito

“quod nullus possit vel debeat pasculare in alienis montibus de infrascriptis mensibus et terminis, scilicet a medio mense may in antea usque ad exitum augusti. Et qui de mense may a dicto termino in antea pasculaverit, XL solidos pro quolibet die persolvat. Et si de mense iunii pasculaverit, liceat domino cuius est mons vel illi qui dictum montem habet ad fictum accipere XXVIII<sup>or</sup> pecudes. Et si pasculaverit de mense iulii, liceat domino cuius est mons vel illi qui dictum montem habet ad fictum accipere XVIII<sup>or</sup> pecudes. Et si de mense augusti pasculaverit, liceat domino vel habenti montem ad fictum accipere VIII<sup>or</sup> pecudes.”<sup>60</sup>

Il bestiame, che d’inverno rimaneva nelle stalle delle case rurali ed era alimentato con le scorte di fieno immagazzinate d’estate, veniva condotto dopo il disgelo a pascolare nei prati vicini al paese. Quando questi venivano chiusi per lasciar crescere l’erba destinata alla fienagione e i pascoli d’alta montagna erano pronti, tutti i capi grossi e minuti venivano radunati dai pastori e portati in quota per l’alpeggio<sup>61</sup>.

Da un documento del 1453<sup>62</sup> si evince che i proprietari di bestiame nella regola di Tonadico erano tenuti a pagare “bladum et caseum” ai pastori.

<sup>59</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, C. 25, 1477 ottobre 13 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 116-120, doc. 9).

<sup>60</sup> *La valle di Primiero*, p. 135.

<sup>61</sup> GIACOMONI, *Comunia et Divisa*, pp. 107-108. Sull’alpeggio si vedano, per il Trentino, ŠEBESTA, *La via delle malghe*; per il Bellunese, *Malgari e pascoli*; per il Feltrino, *La pastorizia transumante*; per le Alpi occidentali, *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di R. COMBA - A. DAL VERME - I. NASO, Cuneo 1996. Per alcune considerazioni di carattere generale, si rimanda a P. SIBILLA, *L’alpeggio, considerazioni su una istituzione storico-culturale*, in *Gli uomini e le Alpi. Les hommes et les Alpes*. Atti del convegno, Torino 6-7 ottobre 1989, a cura di D. JALLA, Torino 1991. La rappresentazione della vita di alpeggio nel ciclo di Torre Aquila, è collocata nel mese di giugno.

<sup>62</sup> APTn, *Pergamene dei comuni*, capsula 11, n. 3, 1453 maggio 7 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 98-100, doc. 3).

“Domino vicario mandavit predictis Antonio et Petro Cerdoni et omnibus habentibus armentum in regula de Tonedico, quod solvere deberent bladum et caseum armentariis iuxta antiquam consuetudinem predictae ville.”

Fondamentale era garantire l'ordine nelle operazioni di spostamento onde evitare danni alle proprietà e per questo si rendeva necessario il rispetto di precise regole. L'importanza dei *montes* e le limitazioni cui era soggetto il loro utilizzo sono testimoniate fin dal XIII secolo, come ricordato all'inizio, nelle controversie tra comune e ospizio di S. Martino.

La vita della valle era pesantemente condizionata dalla presenza del bestiame, ricchezza da un lato ma anche pericoloso destabilizzatore della fragile agricoltura. Necessario si rivelava pertanto un continuo controllo delle proprietà, al fine di preservarle da danneggiamenti. Per questo veniva stabilito

“quod homines et regulares uniusquisque regulle de Primeo quilibet de per se teneantur et debeant annuatim et singullo anno heligere unum vel duos bonos probos et sufficientes saltarios, qui habeant libertatem et potestatem a marzollis et a vicinis illius regulle faciendi pignus et pignorandi atque exercitandi officium saltarie tota eius posse omnibus remotis mediante eorum sacramento.”

Ma le informazioni sulle modalità di sfruttamento dei pascoli non si esauriscono con questi documenti. Conflitti sorgevano tra le regole per lo sfruttamento di pascoli posseduti *pro indiviso*, il cui utilizzo era assegnato ad anni alterni alle parti. Si è già richiamata la sentenza arbitrale del 1269 sul monte Cereda; si seguirà ora la vicenda del monte di Col (lo stesso conteso a fine Duecento tra le regole di Tonadico e Transacqua, da un lato, e l'ospizio di S. Martino, dall'altro)<sup>63</sup>.

La situazione era la seguente: il monte

“iuxta antiquam consuetudinem spectabat et tangebatur dicte ville de Tonedico, qui mons spectat pro indiviso consortibus ipsius ville de Tonedico, de Tresaqua, de Vormanico ac de Sibrore, videlicet uno anno pro illos de Tonedico et alio anno pro consortes de Tresaqua, Vormanico et Sibror.”

Nel 1466 spettava agli *homines* di Tonadico, che lo avevano dato in affitto ad alcuni *forenses*, senonché i vicini di Siror pignorarono del bestiame ai locatari, creando non poco danno e imbarazzo. Questi si difendevano sostenendo che

“verum esse quod eius vicini de consensu ipsius iurati sive ville Sibroris fecerunt et signarunt pignus dictis pastoribus montis de Colle, eo quia reperierant eos pasculantes supra eorum pasculo de Soto Ronzo, admodum damnificantes in dicto eorum armentarezio sive pasculo ville Sibroris, quare merito intendebant fecisse dictum pignus.”

e ritenevano dunque pienamente lecito procedere al sequestro di bestiame dannoso

---

<sup>63</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, D 32, 1467 agosto 5; G 67, 1468 settembre 24 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 101-103; 106-108, doc. 4 e 6).

per il proprio pascolo. Pietro Zeni, marzolo di Tonadico, rispondeva che *Soto Ronzo* non rientrava nelle pertinenze della regola di Siror, ma spettava di diritto al monte di Col e faceva quindi parte dei beni comuni. La sentenza pronunciata dal capitano di castel Pietra gli diede ragione, ma già l'anno successivo si dovette tornare sulla questione e fornire dettagliate precisazioni circa i confini delle zone contese<sup>64</sup>.

L'alternanza tra i vari *consortes* nell'utilizzo delle montagne comuni è documentata dalla fine del XIII secolo per tutta l'età moderna (riferimenti sono facilmente rintracciabili ad esempio nell'estimo di Tonadico del 1681<sup>65</sup>).

Interessa inoltre la pratica di cedere in affitto i *montes* a forestieri, sulla quale si può considerare un documento del 1479<sup>66</sup> ricco di particolari, trattandosi di una sentenza arbitrale appositamente pronunciata sul mancato pagamento della *colta*<sup>67</sup> dovuta alla comunità di Primiero da Gregorio fu Nicola e da Andrea fu Pietro Someda<sup>68</sup> della val di Fiemme, per lo sfruttamento del monte di Bocche.

I due risultavano *possessores et consortes* del monte, che tuttavia rientrava nella giurisdizione di Primiero, la cui comunità sosteneva che

“sibi dari et persolvi ac respondi debere libras decem solidos, quatuordecim denarios, sex parvorum in anno, de annis vigintiquinque nuper transcursis pro collectiis ipsius montis et ipsi monti inpositis ac etiam in posterum singullo anno solvere dictam collectam, iuxta tenorem instrumenti extimarie per delegatos illustrissimi principis Au[st]rie lati et cellebrati, in quo apparet quod omnibus bonis iacentibus in territorio vallis Primei debent inponi collectam condignam, nec non iuxta tenorem extimorum montium forensium scriptorum per quondam Iohannem Scopullum mandato tocus comunitatis Primei.”<sup>69</sup>

Rilevante il riferimento alla sentenza del 1420, ma soprattutto alla presenza di un estimo dei *montes forensium*, compilato per volere della comunità, con i quali si stabiliva il censo gravante sulle montagne.

Gregorio ed Andrea sostenevano di aver posseduto Bocche da tempo immemorabile e che nessuno avesse mai richiesto alcun pagamento. La sentenza finale pronunciata dagli arbitri condannava

“Gregorium quondam Nicolavi et Andream quondam ser Petri de Someda vallis

---

<sup>64</sup> Sull'argomento si tornerà nel paragrafo *Confini e identità*.

<sup>65</sup> ACT, *Volumi*. Estimo, 1681.

<sup>66</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, D 37, 1479 luglio 6 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 121-124, doc. 10).

<sup>67</sup> L. Tissot, *Dizionario primierotto*, Calliano (TN) 1996<sup>2</sup>: “Prestazione in denaro dovuta anticamente dalla comunità di Primiero al vescovo di Feltre e al castello della Pietra”. Sulla colta si veda F. SENECA, *Contributo allo studio della colletta nel Trentino medioevale*, in *Studi e ricerche storiche sulla regione trentina*, Padova 1957, pp. 165-179.

<sup>68</sup> Sui Someda, attivi commercianti di legname tra '500 e '600, si vedano S. FONTANA, *La famiglia e il palazzo Someda in Primiero*, in *Primiero di ieri e di oggi*, Trento [1956], pp. 211-224, già in “Studi trentini di scienze storiche”, 19 (1938), pp. 226-247 ma soprattutto K. OCCHI, *Vicende di mercanti nel Tirolo di antico regime (secc. XVI - XVII)*, “Geschichte und Region/ Storia e regione”, 11 (2002), pp. 37-59.

<sup>69</sup> Vedi nota 66.

Flemarum vel ad quos dictum pervenerint montem de Boche deinceps et in perpetuum ad dandum et solvendum ac respondendum omni et singullo anno, tempore congruo, collectam condignam inpositam ac etiam in futurum inponendam monti de Boche, supposito iurisdictione vallis Primei [...] iuxta extimationem factam ac in posterum faciendam per deputandos ad dictam extimariam montis de Boche et aliorum montium forensium subiectorum valli Primei faciendam, et ipsa collecta singullo anno respondere ipsi comunitati, dummodo dicti deputatos, deputandos ipsi monti, non inponant plus colectam, nisi quantum inponitur eorum propriis bonis et montibus forensibus.”<sup>70</sup>

Allo stesso tempo si rimproverava però la comunità di Primiero e si stabiliva che i due non fossero tenuti ad alcun versamento per gli anni trascorsi.

“De collectis autem non petitis, usque nunc et actenus trancursis, sentenciamus et determinamus quod supradicti Gregorius et Andreas possessores montis Boche et eorum heredes sint a dicta solucione collectarum preteritarum absoluti a dicta comunitate Primei et absoluti esse volumus multis respectibus et maxime quia dicta comunitas, propter eorum negligentiam, temporibus debitis dictam collectam non petierunt.”

La presenza di *forenses* sui monti della valle è testimoniata ancora nel 1486, quando Giovanni Bond, marzolo della regola di Mezzano, chiamò davanti al capitano e al vicario di Primiero alcuni *mulatarii* che avevano condotto senza permesso i propri cavalli e muli sui pascoli del Lozen. Considerato “tenore mandatorum nostri illustrissimi principis Austrie ac visis et intellectis ordinibus vallis Primey”, si stabilì

“quod illi qui sunt naturaliter forenses, volentes pascolare cum eorum be[stiis] su[per] pascuis regulatis, solvant ecclesie Sancte Marie soldos decem in mense. In montibus vero pisonalibus sive possessionibus personarum nullus audeat ducere seu mittere aliqua bestiamina ad pasendum, nisi prius fuerit concors cum regularibus sive vicinis aut personis quibus talia spectant.”<sup>71</sup>

Si ricordi infine il caso dei da Onigo, ricca e potente famiglia trevigiana che esercitava diritti di proprietà su uno dei *montes* principali della valle, quello di Fossernega. Nei documenti conservati in valle, la prima citazione che li riguarda risale al 31 ottobre 1394, quando il vescovo di Feltre investe Bonsembiante fu Ezzelino da Onigo abitante a Treviso di: “primo unus mons qui vocatur Fossernegha iacens in episcopatu Feltri, cum omnibus et singulis sui iuribus et pertinentys. [...] Item mons Mesne. [...] Item mons Avecte”, con le rispettive indicazioni dei confini<sup>72</sup>. L’investitura venne rinnovata il 14 dicembre 1432 da Enrico Scarampi<sup>73</sup>. Una pergamena del 1303, appartenente all’archivio privato dei conti, testimonia i loro interessi per Fossernega fin dal primo Trecento<sup>74</sup>,

<sup>70</sup> Vedi nota 66.

<sup>71</sup> APTn, *Pergamene dei comuni*, caps 11, n. 8, 1486 maggio 20 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 127-128, doc. 12).

<sup>72</sup> APS, *Pergamene*, b. 5, 1394 ottobre 31, Feltre.

<sup>73</sup> APS, *Pergamene*, b. 8, 143[2] dicembre 1[4], Feltre. Si veda *Inventario dell’archivio storico della parrocchia di Siror (1220 - 1950) e degli archivi aggregati (1683 - 1970)*, a cura di KOINE’ società cooperativa, Trento 2000, pp. 13-14.

ad ulteriore conferma di come lo stereotipo dell'isolamento montano vada ancora una volta ridimensionato, se fin dall'età medievale sono documentati scambi politici ed economici tra montagna e pianura. Particolarmente significativo è l'interesse dell'aristocrazia veneta pedemontana nei confronti della montagna sottoposta alla giurisdizione dei vescovi di Feltre e Belluno<sup>75</sup>.

Riassumendo, la documentazione permette di fotografare le principali forme di sfruttamento dei beni collettivi, che potevano essere goduti *pro indiviso* ad anni alterni dalle varie regole, ceduti in affitto o essere banditi. Non si trova traccia di una pratica diffusa in età moderna e ben documentata sia in Trentino sia in Carnia: la ripartizione in "sorti" o "parti" tra le famiglie aventi diritto<sup>76</sup>. Il quadro che sembra delinearsi è dunque quello di una realtà in movimento attorno ai circuiti economici legati all'allevamento. Spostamenti verticali portavano uomini e bestiame sulle montagne, alla ricerca di pascoli ricchi e quanto mai preziosi. Spostamenti orizzontali inducevano al contatto valli confinanti o veicolavano gli interessi di lontane famiglie aristocratiche della pianura.

### *Confini e identità*

La morfologia del territorio giocava un ruolo fondamentale nel determinare la fisionomia di un comune di valle, che comprendeva generalmente un intero bacino ed era delimitato da elementi ben precisi: lo sbocco della valle stessa e i magri pascoli alle soglie delle rocce, ultimo spazio utilizzabile, dove solo le capre riuscivano ad inerparsi. I confini sul profilo longitudinale apparivano dunque certi e indiscutibili, ma così non accadeva per quelli laterali, tra valli limitrofe, o quelli interni, contesi tra le diverse componenti del comune<sup>77</sup>.

Un interessante esempio delle lunghe liti che si trascinarono tra valli contermini risale al 21 agosto 1368<sup>78</sup> quando il capitano di Castel Pietra, Andrea Codagnelli da Parma, a nome di Francesco da Carrara e Bonifacio Lupi, rispettivi signori dei territori in questione, stabilì i confini tra Agordo e Primiero. Stando a quanto riferito da Pietro dalle Caselle, vicario di Belluno, gli *homines* di Agordo possedevano nel territorio di Primiero alcuni prati, di cui tuttavia avevano dimenticato gli esatti confini. Si creò in tal modo una situazione di attrito, in quanto eventuali nuove regole per il pascolo o la fienagione nella zona non potevano essere applicate alle proprietà degli agordini, che avevano la facoltà di ricorrere contro ogni sopruso presso il capitano di Castel Pietra o direttamente presso il Carrarese.

---

<sup>74</sup> Pergamene antiche dei nobili trevigiani conti di Onigo (sec. XIII - XVIII). *L'epoca preveziana. Pergamene I-116*, I, a cura di G. FARRONATO, Treviso 1997, pp. 32-37.

<sup>75</sup> U. PISTOIA, *Per la storia di Caorla. Alcune ipotesi e qualche punto fermo*, Canal S. Bovo 1996, pp. 13-14 [dattiloscritto].

<sup>76</sup> GIACOMONI, *Comunia et Divisa*, pp. 134-135; BARBACETTO, "Tanto del ricco quanto del povero", p. 114.

<sup>77</sup> MOR, "Universitas vallis", pp. 103-109: 104-105.

<sup>78</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, E 48, 1368 agosto 21 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 88-92, doc. 1).

“Si per homines Petre Primey pascualcio, feniseccio vel ali[qua] novitas fieret in pratis predictis, homines mei de Augurdo debeant petere per vicarium sive officialem Petre Primey sibi fieri iusticiam atque iuris et si per ipsos dictis hominibus meis de Augurdo, quorum sunt vel erunt dicta prata, ius effectualiter non redderet tunc ad me recurrere debeant.”

Alla presenza di molti testimoni vennero stabiliti i confini *ad perpetuam rei memoriam*: il termine divisorio fu identificato nel rivo *Sandriassia*.

“Quod fluvius qui dicitur Sandriassia inchoando desuper ipsum flumen in loco qui dicitur ad Rochetas super apicibus saxorum et prout labitur ipse fluvius usque ad inum, in loco qui dicitur ad Valaltam sicut ipse fluvius unitur conrivo vallis Alte, in quo perdet nomen et subsequenter nominatur fluvius Misius, sit terminus dividens et separans inter territoria predicta.”

Ma gli attriti, stando a quanto afferma Tamis<sup>79</sup>, non si sopirono con questa sentenza e ulteriori sopralluoghi furono necessari nel 1394: mutata la situazione politica (Agordo viscontea e Primiero legata ai duchi d’Austria), i problemi delle due comunità confinanti rimanevano gli stessi di pochi decenni prima, ma con ruoli capovolti: vennero riconosciuti a Primiero diritti su alcuni pascoli (Focobon e Venegiotta), la cui giurisdizione spettava al capitanato d’Agordo.

Un esempio delle contese interne al comune viene fornito da altri due documenti, del 1467 e 1468<sup>80</sup>. In quest’occasione le regole di Tonadico e Transacqua (con Ormanico e Pieve) si videro contrapposte alla villa di Siror per il confine del pascolo di *Soto Ronzo*. Le prime sostenevano, a diritto, che tale pascolo rientrasse nella giurisdizione del Monte di Col, goduto *pro indiviso* ad anni alterni dalle parti, la seconda, al contrario, che esso spettasse al proprio *armentareziium* (pascolo riservato al bestiame grosso). La sentenza del 1467 si limita a dare indicazioni confinarie piuttosto generiche:

“Quod ille locus de Soto Ronzo sit et esse debeat et pleno iure spectet iurisdictioni montis de Colle, videlicet a termino Plani de la Crose directe feriendo ad terminum de Balmestra sive de Canalet, qui est ultra aquam Cismoni.”

L’anno successivo si fu costretti a tornare sulla questione, fornendo dettagliate informazioni circa i confini:

“Quod confines inter montis de Colle et regula de Sibrore sive armentarecium in hunc modum sint et esse debeant quantum in illa parte in compromisso declarata, videlicet quod a Plano de la Crose de Soto Ronzo, ubi est unus terminus post casellum heredum quondam Bartholomei Fontana, ascendendo superius ad viam que tendit versus vallem Malam et semper veniendo per dictam viam versus val Mala usque ad Posia de valle Mala et supra costam infra prata et Posole figatur unus terminus, qui directe respiciat

<sup>79</sup> F. TAMIS, *L’alpeggio nella storia agordina*, “Archivio storico di Belluno, Feltre, Cadore”, 61 (1990), pp. 22-32, 82-90: 24.

<sup>80</sup> APT, *Pergamene e documenti antichi*, D 32, 1467 agosto 5; G. 67, 1468 settembre 24 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 101-103; 106-108, doc. 4 e 6).

in sursum usque ad viam de Prasurin, ubi sunt signate certe cruces in arboribus, in quo loco mandavimus pro parte predictas figi debere unum terminum, qui terminus de valle Mala usque ad predictum terminum vie de Prasurin dividat regulam et armentareziium ville Sibroris a monte de Colle taliter quod a parte versus meridiem sit ville Sibroris, a parte versus septentrionem spectet in monte Collis et sic eundo per viam de Prasurin a dicto termino versus Saxum Maiorem sicut tendunt prata de Prasurin, quod a parte inferiori subtus viam sit et spectet montis Collis et a parte superiori sit et intelligatur esse et spectare ville de Tonedico.”

La determinazione dei confini rivestiva un'importanza economica centrale<sup>81</sup>. Un aiuto immediato era fornito dalle particolarità del paesaggio, sia naturali che artificiali: sistema idrico o viario, ponti, ruderi, fontane, elementi del sistema insediativo... Nel nostro brano: “ascendendo superius ad viam que tendit versus *vallem Malam*”, “in sursum usque ad viam de Prasurin”, “versus *Saxum Maiorem*”. Quest'ultima indicazione è particolarmente degna di nota, in quanto costituisce la prima citazione documentaria del Sass Maor, cima del Gruppo delle Pale di S. Martino (2814 m s. l. m.) e dimostra come già alla fine del Quattrocento gli *homines* di valle avessero attribuito un nome preciso alla vetta. Mancano ulteriori elementi per poter avanzare delle ipotesi circa la percezione delle montagne più elevate nell'immaginario della popolazioni di valle.

Si consideri ancora un particolare: “ubi est unus terminus *post casellum heredum quondam Bartholomei Fontana*”. L'indicazione è un esempio di quello “spazio umano e concreto, conosciuto e conoscibile”, che costituisce la “rete di punti e personaggi” di riferimento, per la determinazione di un territorio all'interno del quale ci si identifica<sup>82</sup>. Nel sistema terminale medievale, onomastica e toponomastica svolgevano infatti un ruolo di rilievo. Si può riportare ancora qualche esempio, tratto dalla sentenza del 1368: “*fluvius qui dicitur Sandriassia*”, “in loco qui dicitur *ad Rochetas*”, “in loco qui dicitur *ad Valaltam*”, “*fluvius Misius*”. I punti cardinali del sistema confinario coincidono con elementi del paesaggio riconosciuti nella misura in cui vengono antropizzati, identificati attraverso l'attribuzione di un nome.

“... in cuius rei corroboracionem et testimonium sculpiri, insingniri feci cruces in saxis montium, tam a summo quam in imo, et directum ipsius fluvii et eciam lapidem unum cum cruce desuper et testibus lapideis inde submissis fingi feci in ipso fluvio Sandrissie in loco qui dicitur ad Molendinum, ut illac transeuntes noticiam habeant quod fluvius predictus est terminus et dividens inter territoria supradicta.”<sup>83</sup>

Dove non soccorressero emergenze del paesaggio, si doveva ricorrere a diversi strumenti. Ci si poteva servire di termini in pietra o paletti di legno saldamente conficcati nel terreno e circondati da pietre più piccole, dette “testimoni” o “spie”, proprio perché

<sup>81</sup> Sui sistemi di confinazione si vedano L. LAGAZZI, *I segni sulla terra. Sistemi di confinazione e di misurazione dei boschi nell'alto Medioevo*, in *Il bosco nel medioevo*, pp. 13-29: 14-15; S. BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine: il problema dei confini*, in *Comunità alpine*, pp. 111-129: 113-116.

<sup>82</sup> LAGAZZI, *I segni sulla terra*, pp. 19-21.

<sup>83</sup> Vedi nota 78.

utilizzate per dare maggiore rilievo all'elemento principale. Come garanzia contro lo spostamento di termini di confine, venivano spesso sotterrati in profondità nel terreno vari elementi non degradabili, quali cocci, vetri o carboni<sup>84</sup>.

Frequentemente utilizzati erano i termini arborei ("ubi sunt signate certe *cruces in arboribus*")<sup>85</sup>, di tradizione germanica: si sceglievano piante facilmente riconoscibili per determinate caratteristiche e si marcavano con dei segni (generalmente croci), oppure si provvedeva all'inserimento di piante estranee alle caratteristiche naturali di un luogo, al fine della sua immediata individuazione.

Un altro sistema ricorrente era quello delle incisioni su pietra, in cui potevano essere riportati la data, una sequenza alfanumerica per il riconoscimento dell'ordine dei testimoni, l'indicazione dei possessori attraverso sigle o stemmi<sup>86</sup>.

Attraverso la struttura terminale, si possono cogliere alcuni elementi dell'organizzazione della proprietà: in particolare, significativa è la contrapposizione tra sistemi di confinazione continui e discontinui, in relazione al godimento privato o comune degli spazi<sup>87</sup>. Un'area fortemente delimitata, con la predilezione generalmente di forme geometriche quadrangolari, è caratteristica delle chiusure private: le indicazioni confinarie ne forniscono le caratteristiche perimetrali. Se ne può ricavare un esempio da una locazione del 1481, in cui vengono definiti i quattro lati che chiudono la proprietà.

"Una pecia terre prative partim et partim buschive positam et iacentem in teritorio valis Primery, in contrata de Plaiolis, in loquo aveaso campo de Sancto Andrea, cuius hy dicuntur esse confines, videlicet a mane aqua Andriasse, a meridie nemus predicti domini Hieronimi, a sero nemus simile, a septentrione via comunis. Item in una alia pecia terre similiter partim prativa et partim buschiva posita et iacente impredictis locis, cuius a mane aqua Andriasse predictae partim et partim via comunis, a meridie via partim et partim nemus predictum, a sero similiter nemus, a septentrione pascua comunis." <sup>88</sup>

Per quei territori aperti, incolti ma produttivi, risultava più economico e funzionale un sistema terminale discontinuo, purché accompagnato dalla chiara percezione dello spazio, che caratterizzava le società silvopastorali.

È opportuno sottolineare ancora un aspetto: lo stretto legame tra confine e identità e le forme attraverso le quali esso si manifestava, caricandosi di elementi sacrali. Boschi e pascoli rappresentavano il limite fisico e ideale all'interno del quale il villaggio si identificava, si riconosceva nei suoi gruppi familiari, strettamente legati da vincoli di consanguineità e residenza. Fuori stavano i *forenses*, un mondo "altro", potenziale concorrente nel godimento di terre comuni o portatore di alternative culturali dall'invadenza

<sup>84</sup> BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine*, pp. 113-114.

<sup>85</sup> Cfr. APT, *Pergamene e documenti antichi*, G. 67, 1468 settembre 24 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 106-108, doc. 6).

<sup>86</sup> BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine*, p. 115.

<sup>87</sup> LAGAZZI, *I segni sulla terra*, pp. 15-17.

<sup>88</sup> APTn, *Pergamene dei comuni*, capsula 11, n. 7.

delle quali ci si proteggeva<sup>89</sup>. Emblematico il caso della Carnia: questo meccanismo protettivo, teso a cementare i legami interni per escludere apporti-ingerenze dall'esterno, porta all'esclusione anche di famiglie residenti da più di cinquant'anni ma non originarie della comunità<sup>90</sup>. A testimonianza del forte legame tra comunità e territorio, si ricorda la pratica delle rogazioni, processioni effettuate nei tre giorni antecedenti l'Ascensione, con funzione penitenziale ma anche propiziatoria della stagione agricola<sup>91</sup>. Quello che interessa del rito è la sua articolazione geografica, che arrivava a coinvolgere i beni comuni, sul confine con le comunità limitrofe: venivano in tal modo annualmente ribadite le rispettive realtà territoriali, rinsaldando al contempo l'unità del gruppo.

Il confine segnava il passaggio, inviolabile, da un mondo conosciuto e riconoscibile, di cui era concesso l'utilizzo, ad un territorio sconosciuto il cui accesso era negato<sup>92</sup>. Il suo connotato sacrale risale a credenze antichissime, riferibili forse ai tempi pagani, quando un dio dei confini vigilava sulla loro integrità. In epoca romana, le pene per chi osasse spostare i termini erano severissime e forti connotati sacrali si rilevano ancora nelle fonti del diritto rustico germanico. Nel Deuteronomio (Dt 19,14; Dt 27,17) contro chiunque sposti il termine del vicino viene scagliata la maledizione<sup>93</sup>.

Per conservarne memoria, era consuetudine che all'atto delle confinazioni partecipasse il maggior numero possibile di persone, spesso anche fanciulli. Come si è visto nella lite tra Primiero e Agordo, non era infrequente il caso in cui gli *homines* del luogo scordassero gli esatti confini, ricordando però i propri diritti.

“...homines mei de Augurdo de facto confinum de quibus inter ipsos de Augurdo et homines Petre Primei questio vertebatur oblitum habebant et habent et quod aliqua prata que sunt hominum de Augurdo erant super territorio castris Petre Primey.”<sup>94</sup>

Un problema di fondamentale importanza era il ruolo delle testimonianze in caso di controversie: era ammessa quella di membri di una comunità in causa, qualora il beneficio derivabile non fosse a vantaggio del testimone, ma della comunità stessa. In caso di insufficienza di prove, si ricorreva al giuramento<sup>95</sup>.

L'attenzione posta all'esame delle deposizioni dei testimoni in una causa delicata come quella tra due comunità limitrofe risulta evidente nel caso del 1368, per cui viene appositamente nominato un giudice.

“Visis et diligenter examinatis omnibus et singulis scriptis et actis factis et actatis sub examine sapientis viri domini Nicolay de la Lana de Regio tunc iudicis et delegati a

---

<sup>89</sup> Sul meccanismo di chiusura e rifiuto dei forestieri, si vedano: BIANCO, *Carnia*, pp. 19-54; F. BIANCO, *Strutture e pratiche comunitarie nelle Alpi centrali. Identità e autonomie nella montagna friulana in età moderna*, in *Comunità alpine*, pp. 131-150: 135; CAPUZZO, *Carte di regola*, pp. 406-408; GIACOMONI, *Comunia et Divisa*, pp. 139-141.

<sup>90</sup> BIANCO, *Carnia*, p. 49.

<sup>91</sup> BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine*, pp. 112-113.

<sup>92</sup> LAGAZZI, *I segni sulla terra*, p. 19.

<sup>93</sup> BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine*, pp. 118-121.

<sup>94</sup> Vedi nota 78.

<sup>95</sup> BARBACETTO, *Sull'identità delle comunità alpine*, p. 123.

prefatis magnifico et potenti domino et domino Francisco suprascripto et egregio et potenti milite domino Bonifacio suprascripto specialiter ad examinandum testes iuxta quos et que partes predictae coram dicto domino Nicolao producere voluerunt et ad se informandum [...]antedictis de omnibus ipsarum partium iuribus et rationibus.”<sup>96</sup>

### *I saltari*

Negli stessi anni in cui l’attenzione della comunità si rivolgeva alla regolamentazione ed alla disciplina del godimento delle proprietà comuni, si individuano due documenti relativi ai saltari, “guardie poste dai signori o dalle università delle ville od anche da privati proprietari a custodia delle proprie terre, in particolare, come indica il nome stesso di saltari, dei boschi”<sup>97</sup>.

La questione venne discussa in valle a pochi anni di distanza, dalla singola regola di Tonadico (1468) e dall’intero comune (1477). Il 19 aprile del 1468<sup>98</sup>, riuniti i regolani e vicini di Tonadico, Giovanni di Marco, marzolo della regola, espose loro come

“de antiqua consuetudine regulares ipsius ville consuerint ponere et eligere quatuor saltarios, qui facere tenentur pignoram omnibus armentis et equis, ovibus et ceteris allis animalibus quibus experitis fuerit per ipsos saltarios in possessionibus iacentibus in dicta regulla de Tonedico.”

e sottolineò la necessità di continuare ad eleggere ogni anno quattro saltari che all’inizio del loro incarico prestassero giuramento di operare onestamente e senza frode, sequestrando gli animali sorpresi nelle proprietà della regola. Al termine del mandato, metà dei pegni e delle ammende, dopo averne dichiarato l’ammontare, veniva consegnata al marzolo, mentre l’altra metà veniva divisa tra i saltari e la chiesa di S. Vittore.

“Et quod dicti saltari teneantur et debeant marzollo et eorum vicinis super vicinatu ipsius ville, ut moris est, omni anno in fine eorum officii saltarie omnes eorum menancias per ipsos factas designare et fideliter pronuntiare, hoc pacto et conditione inter eos factis et per solempnem stipulationem inter ipsos firmato, quod omni et singullo anno in fine eorum officij quando erunt, dicte menancie pronuntiate, dividere debeant dictas [menancias] per saltarios tunc temporis factas in quatuor partibus, videlicet medietatem dictarum menanciarum habeat et habere debeat omni anno marzolos ipsius ville, qui tunc temporis erit, et aliam vero medietatem dividere debeant in duobus partibus, videlicet unam partem dare saltarys, qui pro tempore erunt, et aliam vero partem dare et rendere ecclesie Sancti Victoris in Tonedico.”

<sup>96</sup> Vedi nota 78.

<sup>97</sup> BISCARO, *La polizia campestre*, p. 14. Sui saltari si vedano anche C. CIPOLLA, *Alcuni studi per la storia della “saltaria” in un villaggio del Veronese (1524-1578)*, “Atti della r. Accademia delle scienze di Torino”, 32 (1897), pp. 1-24 (paginazione dell’estratto); VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi*, pp. 118-122; CAPUZZO, *Carte di regola*, pp. 385-387.

<sup>98</sup> APTn, *Pergamene dei comuni*, capsula 11, n. 4, 1468 aprile 19 (ora in BERNARDIN, *Montagne e pascoli*, pp. 104-105, doc. 5).

Il 13 ottobre 1477<sup>99</sup> Baldassarre e Osvaldo Welsberg, signori della valle, visto il vivo contrasto sorto tra le regole e per riportare la pace tra gli *homines* della valle, “ne in posterum inter comunitatem aliquas eror ocurre possit”, emisero una sentenza sui saltari e la custodia dei beni comunali. Fu stabilito

“quod homines et regullares uniusquisque regulle de Primeo quilibet de per se teneantur et debeant annuatim et singullo anno heligere unum vel duos bonos probos et sufficientes saltarios, qui habeant libertatem et potestatem a marzollis et a vicinis illius regulle faciendi pignus et pignorandi atque exercitandi officium saltarie tota eius posse.”

Al momento dell’assegnazione dell’incarico il marzolo doveva far prestare loro giuramento di svolgere l’attività onestamente e con imparzialità (“tam divitibus quam pauperibus”). La sentenza fornì preziose indicazioni circa le modalità di custodia dei beni e l’esercizio dell’*officium saltarie*. In primo luogo si stabilì

“quod teneantur et debeant ipsi saltarii pignorare et menantias facere ubique, tam in pratis quam in campis, super eorum regulla, tantum et non ultra, et ipsa bestiamina que dampnificabuntur ducere et presentare tota eorum posse marziollo sive iurato ipsius regulle, qui exigi teneatur ipse marziollus menantias solitas tam de pecudibus, capris, armentis, equis et similibus, sicuti per elapsum consuetudo erat solvere.”

I saltari dovevano dunque controllare tanto i prati quanto i campi e avevano l’obbligo di condurre il bestiame sequestrato davanti al marzolo o al giurato della propria regola, che avrebbe provveduto alla riscossione del relativo indennizzo, come da consuetudine. Erano inoltre tenuti a denunciare il luogo dove gli animali erano stati sorpresi e indicare la parte lesa. Questa aveva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni: entro tre giorni il marzolo avrebbe dovuto incaricare uno o due uomini fidati, che stimassero l’entità delle perdite.

“Et quod ipse vel ipsi saltary teneantur denunciare marziollo ubi dampnum factum fuerit ac etiam notificare illi cui dampnum habuerit et passus fuerit et, si ipse qui dampnum habuerit voluerit satisfieri, quod contur ipse marziollus teneatur et debeat in spacium trium dierum asumere et vocare unum vel duos homines non suspectos et illud dampnum exstimare et, facta exstimatione, quod solvatur illi cui dampnum passum fuerit in tallem terminum trium dierum et quod dictus marziollus sive iuratus teneatur et debeat exigere menantias infra tres dies post factas et denunciatas et, si infra dictum terminum trium dierum menantias cum dampno non fuerint solutas et restauratas, quod cosuc marziollus teneatur et debeat ipsa bestiamina ducere et presentare in castro Prede.”

Da sottolineare l’intervento dei signori di valle nel caso in cui la questione non venisse risolta all’interno della regola nei tempi previsti. Se l’illecito avveniva di notte, il referente era ancora il castello.

“Et si dicti saltary vel aly invenerit aliquem dampnificantem cum bestiaminibus in nocte, sciente quod ipsi inventores teneantur et debeant notificare tallem

---

<sup>99</sup> Vedi nota 59.

dampnificatorem domino castri, et quod tallis ponicio sit in libertate domini castri et quod similliter semper credatur saltariis de pignoribus et relationibus fiendis.”

La facoltà di denuncia, infine, non spettava solo al saltaro nell’esercizio delle sue funzioni, ma poteva essere rivendicata anche dal proprietario degno di fede e sotto giuramento.

“Si vero unus invenerit aliquem sibi dampnificare in suis campis, pratis vel possessionibus, quod licitum sit ipsi cui dampnum habuerit asumere bestiamina, si poterit, et ipsa presentare marziollo et quod credatur illi cui dampnum habuerit mediante eius sacramento, dummodo sit homo fidedignis.”

Ben si comprende come rimettendo al marzolo il giudizio, venissero facilmente sollevati forti e frequenti contrasti<sup>100</sup>, a scongiurare i quali era rivolta l’attenzione dei giurisdicenti, che diedero precise disposizioni anche su un altro aspetto della materia, quello relativo allo stipendio dei saltari. Si chiari che

“in fine sui officij, marziollus sive iuratus habeat et habere debeat pro suis laboribus et fadiciis quartam partem omnium menanciarum et penarum sive condemnationum stroporum per eorum saltarios durante eorum officio factararum, alias vero quatuor partes penarum et menanciarum dare, distribuere teneatur saltariis quibuslibet in eius regulla in defalcatione et solutione sui salari, enim vero dicte quatuor partes non superint ad salarium saltariorum, quod actipiantur et solvantur de denarys communis sive regulle, si vero super erit, quod salvantur et ad cumullum reducentur et semper penes marziollum remanere debent.”

Con questi interventi, i Welsberg si assicurarono un “ulteriore strumento di controllo sulla comunità”<sup>101</sup>, andando ad incidere proprio su uno degli aspetti più vitali dell’organizzazione regoliera e concludendo in tale modo la parabola discendente di un comune che nel 1367, data di approvazione degli statuti, aveva ottenuto la massima affermazione della propria autonomia.

---

<sup>100</sup> BISCARO, *La polizia campestre*, pp. 52-53.

<sup>101</sup> *La valle di Primiero*, p. 72.